



COMUNE DI FOSCIANDORA

Provincia di Lucca

Via Roma, 6 – 55020 Fosciandora (LU)

Tel. 0583/662040 - Fax 0583/662326

C.F. 00420440463 ragioneria@comune.fosciandora.lu.it

UFFICIO TRIBUTI

INFORMATIVA IMU ANNO 2020

Per effetto dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è istituita la "nuova IMU" ed è stata **abrogata la TASI**.

Si informa che con **Deliberazione n. 4 del 11/05/2020** il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote della nuova IMU, che di seguito vengono riportate:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge e dal regolamento inerente l'applicazione della IUC) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	ESENTE
2)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze Detrazione: Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);	0,6 % 200,00
3)	AREE EDIFICABILI	1,06 %
4)	ALTRI FABBRICATI (comma 754) ALTRI FABBRICATI CAT D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 0,76 % quota comune 0,3 % (comma 753 L. 160/2019)	1,06 % 1,06 %

5)	FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751) TERRENI AGRICOLI Comma (752)	0,1 % ESENTI
6)	UNITA'IMMOBILIARI concesse in comodato omissis (comma 747)	Imponibile Ridotto del 50%

- Si considera **ABITAZIONE PRINCIPALE** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**
- Si considerano **PERTINENZE** dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

RIDUZIONI:

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per fabbricati dichiarati inagibili;
- per gli immobili di interesse storico o artistico;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di morte del comodatario il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

Con la Legge di Bilancio 2020 non è più prevista la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'immobile posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Quindi, per gli iscritti nell'A.I.R.E. tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta, senza eccezione.

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato in **AUTOLIQUIDAZIONE**; il Comune non invia alcun modello di pagamento e i contribuenti devono provvedere autonomamente in due rate:

- **ACCONTO ENTRO IL 16.06.2020;**
- **SALDO ENTRO IL 16.12.2020;**

oppure IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16.06.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marisa Bertolaccini